



TRIBUNALE ORDINARIO DI MILANO

SEZIONE LAVORO

Il Giudice, dott.ssa Chiara COLOSIMO,

vista la causa promossa

da

Gianmarco CAROLI

contro

**MINISTERO DELL'ISTRUZIONE E DEL MERITO – UFFICIO
SCOLASTICO REGIONALE PER LA LOMBARDIA – AMBITO
TERRITORIALE PER LA PROVINCIA DI MILANO**

con ricorso depositato in data 22 marzo 2023, iscritta a ruolo in data 23 marzo 2023 e assegnata a questo Giudice in data odierna,

visto il provvedimento adottato – in data 9 maggio 2023 – dalla Presidente di Sezione, dott.ssa Paola Ghinoy, di autorizzazione alla notificazione per pubblici proclami,

rilevato che il suddetto provvedimento richiede adempimenti che non possono essere compiuti entro il termine utile alla già fissata udienza di discussione dell'8 giugno 2023,

REVOCA

il decreto di fissazione udienza adottato in data 4 aprile 2023 e

visto l'art. 415 c.p.c.,

FISSA

ai sensi dell'art. 420 c.p.c., l'udienza di discussione per il giorno **18 luglio 2023**, ore **10:30**, a cui le parti sono tenute tutte a comparire personalmente – anche mediante procuratori speciali *ex* artt. 185 e 420 c.p.c. – con esclusione della citazione dei testi.

Manda al ricorrente di notificare ricorso, originale decreto di fissazione, provvedimenti relativi alla notificazione per pubblici proclami e presente provvedimento nel termine di legge.

Avverte il convenuto che, al fine di non incorrere nelle decadenze di legge, la costituzione in giudizio deve avvenire almeno 10 giorni prima della data come sopra fissata, mediante deposito di memoria difensiva contenente gli elementi indicati dagli artt. 416 e 418 c.p.c.

Nel caso di notifica a mezzo PEC, **invita** parte ricorrente a provvedere, tempestivamente, al deposito telematico degli atti notificati e relative ricevute in formato *.eml* o *.msg*, e a produrre in udienza copia dell'estratto INI-PEC alla data della notifica.

Visto l'art. 127*bis* – in vigore dall'1 gennaio 2023 – c.p.c. che prevede che “*lo svolgimento dell'udienza, anche pubblica, mediante collegamenti audiovisivi a distanza può essere disposto dal giudice quando non è richiesta la presenza di soggetti diversi dai difensori, dalle parti, dal pubblico ministero e dagli ausiliari del giudice*”,



DISPONE

che l'udienza così fissata abbia svolgimento mediante collegamento da remoto, precisando che la partecipazione sarà consentita ai difensori costituiti, e alle parti personalmente, mediante collegamento alla stanza virtuale cliccando sul seguente collegamento ipertestuale:

<https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19:wg-7nRxNNKAmlEc2np6YbyukmInIJEkG5Y4XLKrWIKI1@thread.tacv2/1679648300153?context=%7B%22Id%22:%22792bc8b1-9088-4858-b830-2aad443e9f3f%22,%22Oid%22:%2276079066-ae42-45e1-8d67-24df2181262e%22%7D> ;

Avverte le parti non ancora costituite con difensore, e destinatarie di notificazione analogica del presente provvedimento, che potranno accedere al fascicolo informatico mediante “*richiesta di visibilità*”, onde acquisire l'indirizzo telematico dell'aula virtuale, contenuto come *link* nel presente provvedimento di fissazione dell'udienza.

Avverte i Procuratori delle parti che, nel corso dell'udienza, il giudice adotterà i provvedimenti previsti dalla normativa vigente per la mancata comparizione delle parti previa verifica della regolare comunicazione di Cancelleria del provvedimento di fissazione dell'udienza contenente il *link* di collegamento.

Avverte che ciascuna parte costituita può chiedere che l'udienza si svolga in presenza **entro cinque giorni** dalla comunicazione del provvedimento che dispone la trattazione da remoto (qualora il provvedimento riguardi la prima udienza di comparizione e venga emesso prima della costituzione della parte convenuta/resistente, detto termine deve intendersi decorrente dalla data di costituzione tempestiva).

Invita i Procuratori delle parti a depositare una nota contenente un recapito telefonico e un indirizzo *e-mail* attraverso i quali potranno essere contattati in caso di malfunzionamento dell'applicativo utilizzato.

MANDA

alla Cancelleria per la comunicazione alle parti del presente provvedimento e per l'inserimento, nello storico del fascicolo informatico, dell'annotazione “*udienza da remoto*”.

Milano, 9 maggio 2023

IL GIUDICE DEL LAVORO
dott.ssa Chiara COLOSIMO

Brevi istruzioni operative per la partecipazione in video-conferenza

Il messaggio di invito a partecipare all'udienza è costituito dal *link* ipertestuale sopra riportato, attivando il quale – nel giorno e l'ora fissati per l'udienza – verrà quindi chiesto di aprire il software Teams e, se questo non sia stato già installato, di avviare la sua installazione oppure di utilizzarlo nella versione *web*.

Qualora si opti per il collegamento via *browser*, il corretto funzionamento audio e video non è tecnicamente garantito se non utilizzando Edge oppure Chrome; l'utilizzo di altri *browser* potrebbe determinare l'impossibilità di collegamento.

Qualora nel software Teams non siano già memorizzati i dati identificativi del difensore e/o della parte, questi ultimi dovranno inserire (nel campo contrassegnato da “*immetti il nome*”) il cognome e il nome, senza far uso di abbreviazioni o di pseudonimi; in caso di utilizzo della versione *web*, inserire nome e cognome per esteso.

Si raccomanda ai difensori ed alle parti di curare tempestivamente la predisposizione degli strumenti informatici (computer fisso o portatile o altra idonea periferica), muniti di adeguato collegamento con la rete Internet, tale da consentire la riproduzione di immagini e suoni provenienti dall'aula virtuale, nonché di videocamera e microfono idonei alla partecipazione all'udienza, che dovranno essere avviati tramite gli appositi pulsanti di Teams al momento del collegamento (di *default* potrebbero, all'accensione, risultare spenti).

